SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 58

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 11 marzo 2015

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 2015.

Scioglimento del consiglio comunale di Grumo Nevano e nomina del commissario straordinario. (15A01625). . . . . *Pag.* 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 2015.

Scioglimento del consiglio comunale di Amaroni. (15A01626) . . . . *Pag.* 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 2015.

Scioglimento del consiglio comunale di Rimella. (15A01627) . . . . *Pag.* 2

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 9 marzo 2015.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 367 giorni. (15A01939) . . . . *Pag.* 3

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO 24 ottobre 2014.

Rettifica del decreto n. 2405/Ric. del 16 novembre 2006 di ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, per un impegno di spesa pari a Euro 654.190,00, nella parte relativa al Progetto n. 4/6 «TOP CELLS – Modelli cellulari innovativi per la valutazione dell'attività biologica di composti di origine naturale». (Decreto n. 3302/Ric.). (15A01765) . . . . *Pag.* 7

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 19 febbraio 2015.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Consulchimica S.r.l., in Grottammare, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. (15A01766). . . . . *Pag.* 8

DECRETO 20 febbraio 2015.

Iscrizione di una varietà da conservazione di zucca al relativo registro nazionale. (15A01752) *Pag.* 10

DECRETO 20 febbraio 2015.

Variazione dei responsabili della conservazione in purezza di varietà di specie agrarie. (15A01769) . . . . *Pag.* 11

DECRETO 20 febbraio 2015.

Iscrizione di una varietà da conservazione di riso al relativo registro nazionale. (15A01770) . *Pag.* 12

DECRETO 24 febbraio 2015.

Iscrizione della denominazione «Pecorino delle Balze Volterrane» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. (15A01771) . . . . *Pag.* 13

DECRETO 25 febbraio 2015.

Differimento dei termini previsti dal decreto 3 febbraio 2014 e dal decreto 9 ottobre 2014 per la presentazione dei programmi annuali di produzione. (15A01768). . . . . *Pag.* 16

DECRETO 26 febbraio 2015.

Proroga della pesca sperimentale dell'attività di prelievo della risorsa «Sipunculus nudus» – denominata «bibi» nell'ambito dei rispettivi Compartimenti marittimi di Venezia e Chioggia. (15A01751). . . . . *Pag.* 17

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 16 gennaio 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Natura E' - società agricola cooperativa», in Cerea e nomina del commissario liquidatore. (15A01651). . . . . *Pag.* 19

DECRETO 20 gennaio 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «L'Alternativa società cooperativa sociale», in Crema e nomina del commissario liquidatore. (15A01649). *Pag.* 19

DECRETO 26 gennaio 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «VEA società cooperativa», in Figline Vegliaturo e nomina del commissario liquidatore. (15A01763). . . . . *Pag.* 20

DECRETO 3 febbraio 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Elbas società cooperativa a r.l. in liquidazione», in San Giovanni Lupatoto e nomina del commissario liquidatore. (15A01650) . . . . *Pag.* 21

DECRETO 10 febbraio 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale integrata Alfa - Società cooperativa sociale», in Velletri e nomina del commissario liquidatore. (15A01761) . . . . *Pag.* 21

DECRETO 10 febbraio 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Citycoop - Società cooperativa», in Ancona e nomina del commissario liquidatore. (15A01762) . . . *Pag.* 22

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERA 10 novembre 2014.

Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2007-2013 - Assegnazione di risorse per il finanziamento di iniziative connesse alla realizzazione di Expo 2015. (Delibera n. 49/2014). (15A01749) *Pag.* 23

DELIBERA 10 novembre 2014.

Assegnazione di risorse per lo sviluppo delle attività di smantellamento, manutenzione, restauro e trasformazione di imbarcazioni, nell'ambito dell'Accordo di Programma per la disciplina degli interventi per la riqualificazione e la riconversione del Polo industriale di Piombino. (Delibera n. 46/2014). (15A01750) . . . . *Pag.* 25

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Determinazioni conclusive delle Conferenze dei servizi di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, per l'approvazione dell'intervento di copertura dei due parchi primari (Minerale e Fossile) dello stabilimento siderurgico della Società ILVA S.p.A., ubicato nei comuni di Taranto e Statte. (15A01760) . . . *Pag.* 28

Esclusione dalla procedura di VIA del progetto «Potenziamento infrastrutturale Orte - Falconara. Nuova S.S.E. Albacina. Progetto definitivo realizzazione allaccio AT alla linea primaria RFI 132 kV Genga - Fossato Dispari» presentato da Italferr S.p.A. (15A01767) . . . *Pag.* 28

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Approvazione della modifica all'articolo 10, dello statuto dell'Ente nazionale Risi di Milano, riguardante la composizione del Collegio dei revisori dei conti. (15A01764) . . . . *Pag.* 28

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 2015.

Scioglimento del consiglio comunale di Grumo Nevano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 26 e 27 maggio 2013 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Grumo Nevano (Napoli);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri su sedici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Grumo Nevano (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Maria Beatrice Giuliani è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 2015

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Grumo Nevano (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 e 27 maggio 2013 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 9 febbraio 2015, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 10 febbraio 2015, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Grumo Nevano (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Maria Beatrice Giuliani.

Roma, 17 febbraio 2015

Il Ministro dell'interno: ALFANO

15A01625

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 2015.

Scioglimento del consiglio comunale di Amaroni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 sono stati eletti il consiglio comunale di Amaroni (Catanzaro) ed il sindaco nella persona del signor Arturo Bova;

Vista la deliberazione n. 1 del 15 gennaio 2015, con la quale il consiglio comunale ha dichiarato la decadenza del signor Arturo Bova dalla carica di sindaco, a seguito dell'avvenuta elezione del predetto amministratore alla carica di consigliere regionale;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Amaroni (Catanzaro) è sciolto.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 2015

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Amaroni (Catanzaro) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Arturo Bova.

In occasione delle consultazioni elettorali del 23 novembre 2014, il signor Arturo Bova è stato eletto alla carica di consigliere regionale.

A seguito della sopravvenuta causa d'incompatibilità prevista dall'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale, con deliberazione n. 1 del 15 gennaio 2015, ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Amaroni (Catanzaro).

Roma, 17 febbraio 2015

Il Ministro dell'interno: ALFANO

15A01626

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 2015.

Scioglimento del consiglio comunale di Rimella.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 26 e 27 maggio 2013 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Rimella (Vercelli);

Considerato altresì che, in data 12 febbraio 2015, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Rimella (Vercelli) è sciolto.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 2015

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Rimella (Vercelli) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 26 e 27 maggio 2013, con contestuale elezione del sindaco nella persona della signora Daniela Dealberto.

Il citato amministratore, in data 12 febbraio 2015, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Rimella (Vercelli).

Roma, 17 febbraio 2015

Il Ministro dell'interno: ALFANO

15A01627

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 marzo 2015.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 367 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli artt. 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 97587 del 23 dicembre 2014, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione II del dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del tesoro ha delegato il direttore della direzione II del dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli artt. 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 15 gennaio 2015 recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei Buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 5 marzo 2015 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 35.780 milioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 23 dicembre 2014, citato

nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 13 marzo 2015 l'emissione dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a 367 giorni con scadenza 14 marzo 2016, fino al limite massimo in valore nominale di 6.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi degli artt. 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi artt. 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al "rendimento minimo accoglibile", determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli artt. 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in "giorni".

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

- le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

- le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 11 marzo 2015. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'esercizio finanziario 2016.

L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al Capo X, capitolo 3240, articolo 3 (unità di voto 2.1.3), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente sezione di tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli annuali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al successivo articolo 16. Tale tranche è riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato" che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 12 marzo 2015.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli artt. 5 e 11. La richiesta di ciascuno "specialista" dovrà essere presentata secondo le modalità degli artt. 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell'art. 28, comma 2, del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2015

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

15A01939

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 24 ottobre 2014.

Rettifica del decreto n. 2405/Ric. del 16 novembre 2006 di ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, per un impegno di spesa pari a Euro 654.190,00, nella parte relativa al Progetto n. 4/6 «TOP CELLS – Modelli cellulari innovativi per la valutazione dell'attività biologica di composti di origine naturale». (Decreto n. 3302/Ric.).

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E LA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", pubblicato nella *G.U.* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *G.U.* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il D.P.C.M. dell'11 febbraio 2014 n. 98 "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Vista la legge del 14 gennaio 1994 n. 20, recante: "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti";

Visto il Decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e successive modifiche e integrazioni;

Visto decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159 recante: "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori";

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: "Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297" e, in particolare, l'Art. 11 che disciplina la concessione delle agevolazioni a progetti autonomamente presentati per attività di ricerca proposte da costituende società;

Visto il decreto ministeriale n. 98 del 2 maggio 2002 istitutivo della Commissione di cui al comma 8 dell' Art. 11 del suddetto D.M. 593;

Visto il decreto ministeriale n. 115 del 19 febbraio 2013 che prevede all'art. 11 commi 2 e 3 che i competenti uffici del Ministero sostituiscano le funzioni e i compiti precedentemente attribuiti al Comitato FAR;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, registrato dalla Corte dei Conti il 15 ottobre 2003 e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Visto il D.M. prot. Gab/4 del 2 gennaio 2008, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n.119 del 22 maggio 2008, recante: "Adeguamento delle disposizioni del Decreto Ministeriale dell'8 agosto 2000 n. 593 alla Disciplina Comunitaria sugli Aiuti di Stato alla Ricerca, Sviluppo ed Innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01";

Visto il Decreto Direttoriale n. 2405/Ric. del 16 novembre 2006, con il quale è stato ammesso al finanziamento il progetto di ricerca n. 4/6 dal titolo " TOP CELLS – Modelli cellulari innovativi per la valutazione dell'attività biologica di composti di origine naturale" con un'agevolazione MIUR pari a euro 426.690,00;

Vista la nota pervenuta al MIUR in data 6 luglio 2011, prot. 7201 con cui la Phitoremedial Srl ha richiesto la concessione della maggiorazione del 10% per dimensione di impresa;

Vista la nota del 3 agosto 2011, prot. 7914, con cui il Ministero ha richiesto all'istituto convenzionato di verificare la sussistenza del requisito di piccola e media impresa;

Vista la nota del 17 luglio 2014, prot. n. 17365, con la quale il Mediocredito Italiano ha trasmesso al MIUR la relazione finale dell'esperto scientifico nella quale si segnala che la società PHITOREMEDIAL Srl non ha fatto ricorso a collaborazioni con Università o EPR per almeno il 10% dell'intero valore del progetto, con conseguente perdita della maggiorazione del 10% prevista nel sopracitato D.D. n. 2405/Ric. del 16 novembre 2006;

Vista la nota del 17 luglio 2014, prot. 17365 sopra citata, nella quale Mediocredito Italiano ha altresì confermato la sussistenza, al momento della costituzione della società, del requisito di PMI;

Ritenuta la necessità di procedere, per il progetto in argomento, all'adozione di uno specifico provvedimento di rettifica al decreto direttoriale n. 2405/Ric. del 16 novembre 2006;

Decreta:

Art. 1.

Al seguente progetto di ricerca, già ammesso al finanziamento, sono apportare le seguenti modifiche:

- Progetto n. 4/6

- Titolo: " TOP CELLS – Modelli cellulari innovativi per la valutazione dell'attività biologica di composti di origine naturale"

- SOCIETÀ: PHITOREMEDIAL S.R.L. - ROMA

Rispetto a quanto decretato in data 16 novembre 2006:

- viene concessa l'ulteriore maggiorazione per 10% per dimensione di impresa

- viene revocata l'ulteriore agevolazione del 10% per collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università

- l'importo dell'agevolazione spettante viene ricalcolata come di seguito indicato:

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€	€	€
Eleggibile lettera c)	€	€	€
Eleggibile Obiettivo 2	€	€	€
Non Eleggibile	€ 711.150,00	€	€ 711.150,00
Extra UE	€	€	€
Totale	€ 711.150,00	€	€ 711.150,00

• Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)		
Eleggibile lettera c)		
Eleggibile Obiettivo 2		
Non Eleggibile	60%	

10%	Requisito PMI

• Agevolazioni totali deliberate

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a € 426.690,00

Art. 2.

La somma impegnata all'art. 3 del D.D. n. 2405/Ric. del 16 novembre 2006 relativa alla misura dell'intervento, non risulta modificata.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto Decreto Direttoriale.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per le necessarie attività di controllo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2014

Il capo dipartimento: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, foglio n. 5710

15A01765

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 19 febbraio 2015.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Consulchimica S.r.l., in Grottammare, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'articolo 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio che all'articolo 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto 6 aprile 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 93 del 22 aprile 2011 con il quale al laboratorio Consulchimica S.r.l., ubicato in Grottammare (AP), Via Tintoretto n. 36/38, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 5 febbraio 2015;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 18 dicembre 2014 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Consulchimica S.r.l., ubicato in Grottammare (AP), Via Tintoretto n. 36/38, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 7 febbraio 2019 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Consulchimica S.r.l. perda, l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 19 febbraio 2015

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità fissa (da calcolo) / Fixed acidity	OIV-MA-AS313-03:R2009
Acidità totale / Total acidity	OIV-MA-AS313-01:R2009 par. 5.3
Acidità volatile / Volatile acidity	OIV-MA-AS313-02:R2009
Acido sorbico/Sorbic acid	OIV-MA-AS313-14A:R2009
Anidride solforosa / Sulfur dioxide	OIV-MA-AS323-04B:R2009
Estratto non riduttore (da calcolo) / Sugar-free extract	OIV-MA-AS2-03B:R2012 + OIV-MA-AS311-02:R2009

Estratto secco totale / Total dry matter	OIV-MA-AS2-03B:R2012
Glucosio e Fruttosio / Glucose and fructose	OIV-MA-AS311-02:R2009
Massa volumica e densità relativa a 20°C / Density and specific gravity	OIV-MA-AS2-01A:R2012 par. 6
Titolo alcolometrico volumico / Alcoholic strength by volume	OIV MA-AS312-01A:R2009 par.4C
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo) / Total alcoholic strength by volume	OIV-MA-AS312-01A:R2009 par. 4C + OIV-MA-AS311-02:R2009 + Reg CE 1493/1999 allegato II p.to 3 + DPR 162/1965 SO n°73 GU 23/03/1965 art. 1
pH	OIV-MA-AS313-15:R2011
Sovrappressione	OIV-MA-AS314-02:R2003

15A01766

DECRETO 20 febbraio 2015.

Iscrizione di una varietà da conservazione di zucca al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, nella legge del 6 aprile 2007, n. 46, in particolare l'art. 2-*bis* che sostituisce l'art. 19-*bis* della citata legge n. 1096/71 e con il quale è prevista l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Registro nazionale della varietà da conservazione, così come definite dal medesimo art. 2-*bis*;

Visto il decreto legislativo del 30 dicembre 2010, n. 267, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'11 febbraio 2011, recante «Attuazione della direttiva 2009/145/CE, recante talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà orticole tradizionalmente coltivate in particolari località e regioni e minacciate da erosione genetica, nonché di varietà orticole prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà»;

Visto il decreto ministeriale del 18 settembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 dicembre 2012, recante disposizioni applicative del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, per ciò che concerne le modalità per l'ammissione al Registro nazionale delle varietà di specie ortive da conservazione e delle varietà di specie ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 41, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 89 del 16 aprile 2012, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Vista la nota della Regione Lombardia, dell'11 luglio 2014, con la quale è stato espresso parere favorevole all'iscrizione delle varietà da conservazione di zucca Cappello da prete mantovana;

Vista la nota della Regione Lombardia, del 26 gennaio 2015, con la quale sono state fornite informazioni integrative per ciò che concerne il legame storico con la zona di origine, la superficie destinata alla coltivazione e la selezione conservatrice;

Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la varietà sotto riportata:

ZUCCA

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
3642	Cappello da prete mantovana	Università degli Studi di Pavia – Dipartimento Scienze della Terra e dell'Ambiente

Art. 2.

La zona di origine della varietà da conservazione di zucca indicata all'art. 1 coincide con il territorio dei seguenti Comuni della provincia di Mantova: Marcaria, Borgo Virgilio, Bagnolo San Vito, Roncoferraro, Villimpenta, Sustinente, Serravalle Po, Ostiglia, Viadana, Pomponesco, Dosolo, Motteggiana, Suzzara, S. Benedetto Po, Pegognana, Gonzaga, Moglia, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Quistello, Schivenoglia, Quingentole, Pieve di Coriano, Revere, Borgofranco sul Po, Carbonara di Po, Villa Poma, Magnacavallo, Poggio Rusco, Sermide, Felonica.

Art. 3.

La conservazione in purezza della varietà di zucca indicata all'art. 1 è effettuata presso l'Azienda Agricola Calciolari Giuliano e Lorenzo, sita nel Comune di Quistello, fraz. San Rocco (MN), e presso la Società Agricola Olianina di Bombarda Ferdinando e Mantovani Agnese e C. SS., sita in Villa Poma (MN).

La zona di moltiplicazione delle sementi della varietà di zucca indicata all'art. 1 è situata nel Comune di Quistello (MN) e nel Comune di Villa Poma (MN). La superficie massima destinata annualmente alla moltiplicazione della semente è complessivamente pari a 1,5 ettari.

Art. 4.

La zona di coltivazione della varietà di zucca indicata all'art. 1 coincide con la zona di origine della varietà.

La superficie complessiva destinata alla coltivazione è di 15 ettari. Considerato l'investimento unitario tipico della zona di coltivazione, i limiti quantitativi per la produzione di sementi è pari a 30 chilogrammi per anno.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2015

Il direttore generale: CACOPARDI

15A01752

DECRETO 20 febbraio 2015.

Variazione dei responsabili della conservazione in purezza di varietà di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo al'istituzione dei "Registri obbligatori delle varietà";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 febbraio 2014, registrato alla Corte dei Conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi registri, ai sensi dell'art. 19, della legge n. 1096/71, le varietà di specie agrarie indicate nel presente dispositivo, per le quali è stato indicato a suo tempo il relativo nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Considerate le richieste degli interessati volte a ottenere le variazioni di dette responsabilità;

Considerati i motivi che hanno determinato la necessità di dette variazioni;

Ritenuto di dover procedere in conformità

Decreta:

Articolo unico

La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto elencate varietà, già assegnata ad altre Ditte con precedenti decreti, viene modificata come di seguito riportato:

Codice SIAN	*Specie*	*Varietà*	*Vecchio respondabile della conservazione in purezza*	*Nuovo responsabile della conservazione in purezza*
3971	Barbabietola da zucchero	Costa	D.J. VAN DER HAVE B.V	SESVANDERHAVE B.V.
3982	Barbabietola da zucchero	Andes	D.J. VAN DER HAVE B.V.	SESVANDERHAVE B.V.
9297	Barbabietola da zucchero	Dulce	SES EUROPE N.V./S.A.	SESVANDERHAVE B.V.
9298	Barbabietola da zucchero	Rocca	SES EUROPE N.V./S.A.	SESVANDERHAVE B.V.
9299	Barbabietola da zucchero	Trigno	SES EUROPE N.V./S.A.	SESVANDERHAVE B.V.
9305	Barbabietola da zucchero	Peler	D.J. VAN DER HAVE B.V.	SESVANDERHAVE B.V.
9306	Barbabietola da zucchero	Mistral	D.J. VAN DER HAVE B.V.	SESVANDERHAVE B.V.
9308	Barbabietola da zucchero	Amateia	D.J. VAN DER HAVE B.V.	SESVANDERHAVE B.V.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2015

Il direttore generale: CACOPARDI

15A01769

DECRETO 20 febbraio 2015.

Iscrizione di una varietà da conservazione di riso al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, nella legge del 6 aprile 2007, n. 46, in particolare l'art. 2-*bis* che sostituisce l'art. 19-*bis* della citata legge n. 1096/71 e con il quale è prevista l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Registro nazionale della varietà da conservazione, così come definite dal medesimo art. 2-*bis*;

Visto il decreto legislativo del 30 dicembre 2010, n. 267, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana dell'11 febbraio 2011, recante "Attuazione della direttiva 2009/145/CE, recante talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà orticole tradizionalmente coltivate in particolari località e regioni e minacciate da erosione genetica, nonché di varietà orticole prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali

ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà";

Visto il decreto ministeriale del 18 settembre 2012, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 10 dicembre 2012, recante disposizioni applicative del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, per ciò che concerne le modalità per l'ammissione al Registro nazionale delle varietà di specie ortive da conservazione e delle varietà di specie ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 41, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 89 del 16 aprile 2012, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 febbraio 2014, registrato alla Corte dei Conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Vista la nota della Regione Lombardia, del 30 giugno 2014, con la quale è stato espresso parere favorevole all'iscrizione delle varietà da conservazione di riso Vialone nero;

Vista la nota della Regione Lombardia, del 16 dicembre 2014, con la quale sono state fornite informazioni integrative per ciò che concerne la zona di commercializzazione delle sementi e la superficie destinata alla produzione delle sementi;

Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17, del D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, 1

Riso

Codice	*Denominazione*	*Sinonimi*	*Responsabile della conservazione in purezza*
16451	Vialone nero	Nero di Vialone	Società Agricola Vialone

Art. 2.

La zona di origine della varietà da conservazione di riso indicata all'art. 1 coincide con il territorio del Comune di S. Alessio con Vialone (PV).

Art. 3.

La conservazione in purezza della varietà di riso indicata all'art. 1 è effettuata presso la Società Agricola Vialone, sita in S. Alessio con Vialone (PV).

La zona di moltiplicazione delle sementi della varietà di riso indicata all'art. 1 è situata nel comune di S. Alessio con Vialone (PV). La superficie massima destinata annualmente alla moltiplicazione della semente è pari a 2 ettari.

Art. 4.

La zona di coltivazione della varietà di riso indicata all'art. 1 coincide con la zona di origine della varietà. La superficie complessiva destinata alla coltivazione è di 20 ettari. Considerato l'investimento unitario tipico della zona di coltivazione, i limiti quantitativi per la produzione di semente è circa 50 quintali per anno.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2015

Il direttore generale: CACOPARDI

15A01770

DECRETO 24 febbraio 2015.

Iscrizione della denominazione «Pecorino delle Balze Volterrane» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 Novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con Regolamento (UE) n. 271/2015 della Commissione del 17 febbraio 2015, la denominazione "Pecorino delle Balze Volterrane" riferita alla categoria "Formaggi" è iscritta quale denominazione di origine protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 52, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) n. 1151/2012;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta "Pecorino delle Balze Volterrane", affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale;

Provvede:

Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta "Pecorino delle Balze Volterrane", registrata in sede comunitaria con Regolamento (UE) n. 271/2015 del 17 febbraio 2015.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione "Pecorino delle Balze Volterrane", possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione "Denominazione di Origine Protetta" solo sulle produzioni conformi al Regolamento (UE) n. 1151/2012 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 24 febbraio 2015

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

Disciplinare di produzione "Pecorino delle Balze Volterrane"

Art. 1.

Denominazione

La Denominazione di Origine Protetta "Pecorino delle Balze Volterrane" è riservata esclusivamente al prodotto che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto finito

Il "Pecorino delle Balze Volterrane" è un formaggio prodotto esclusivamente con caglio vegetale e latte ovino crudo intero proveniente da allevamenti ubicati nella zona di cui all'art. 3, rispondente, a seconda del periodo di stagionatura, a quattro diverse tipologie:

"fresco", da 7 giorni a 44 giorni di conservazione;

"semistagionato", da 45 giorni a 6 mesi di stagionatura;

"stagionato", da 6 mesi a 12 mesi di stagionatura;

"da asserbo", oltre 12 mesi di stagionatura.

Il "Pecorino delle Balze Volterrane" deve, inoltre, avere al momento della immissione al consumo, le seguenti caratteristiche:

2.1 Caratteristiche fisiche.

Forma: cilindrica a facce piane con scalzo dritto o leggermente convesso.

Diametro delle facce: da 10 a 30 cm.

Altezza dello scalzo: da 5 a 15 cm.

Peso: da 600 g a 2 Kg, per il pecorino «fresco», «semistagionato» e «stagionato», fino a 7 Kg per il pecorino «da asserbo».

Crosta: di colore variabile dal giallo paglierino al giallo carico. Dopo il trattamento (di cui all'art. 5.2.2) con olio di oliva e cenere presenta colore grigio.

Pasta: a struttura compatta e minima friabilità con eventuale leggera occhiatura irregolarmente distribuita. Al taglio il colore si presenta variabile dal bianco per il tipo «fresco» al paglierino più meno intenso nel tipo «semistagionato», «stagionato» e «da asserbo».

2.2 Caratteristiche chimiche.

Grasso sulla sostanza secca: > 45%.

Proteine (Nx6,25): > 20%.

2.3 Caratteristiche organolettiche.

Profumo: persistente che ricorda il latte e il cardo selvatico, con sentori di erbe aromatiche e fiori.

Sapore: al primo assaggio dolce, con sentori di latte e floreali e note di cardo; retrogusto lungo e persistente con richiami vegetali freschi; finale leggermente piccante, caratteristica che diventa più intensa con l'aumentare del periodo di stagionatura, accompagnandosi a una leggera sapidità e allappatura nei tipi "stagionato" e "da asserbo".

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di allevamento degli ovini e di produzione e stagionatura del "Pecorino delle Balze Volterrane" è rappresentata esclusivamente dal territorio dei Comuni di Volterra, Pomarance, Montecatini Val di Cecina, Castelnuovo Val di Cecina, Monteverdi, tutti ubicati in provincia di Pisa.

Art. 4.

Metodo di ottenimento

4.1. Materia prima e ingredienti.

La lavorazione del "Pecorino delle Balze Volterrane" prevede l'impiego delle seguenti materie prime, nelle dosi indicate al successivo art. 5.2.2:

Latte: ovino, crudo e intero, prodotto da capi di razza sarda allevati con sistema semi-brado nel territorio di cui all'art. 3;

Caglio: vegetale ricavato dalle infiorescenze di cardo o carciofo selvatico (Cynara cardunculus);

Sale: fino.

4.2 Sistema di allevamento e alimentazione degli animali.

Il sistema di allevamento è semi-brado. L'alimentazione degli ovini è ricavata per almeno i 2/3 del fabbisogno complessivo dal pascolamento nella zona geografica di origine. Foraggi conservati e cereali contenenti granelle (orzo, avena, favette) sono somministrati in quantità variabili da 100 g/capo/die a 800 g/capo/die a seconda del periodo dell'anno, con i valori maggiori concentrati nei mesi invernali e quelli inferiori nei mesi estivi.

Gli ovini non possono essere alimentati con prodotti geneticamente modificati (OGM).

4.3 Tecniche di lavorazione.

4.3.1 Produzione.

Il latte destinato alla trasformazione in "Pecorino delle Balze Volterrane" non deve essere sottoposto ad alcun intervento di termizzazione e deve essere lavorato entro 48 ore dall'effettuazione della prima mungitura.

Il latte crudo viene versato in una caldaia di rame o acciaio inox detta "pentola" fino a raggiungere una temperatura compresa tra i 30 – 40°C. Al latte riscaldato è addizionato caglio vegetale (da un minimo di 10 ml ad un massimo di 50 ml per 100 litri di latte). È ammessa l'aggiunta di fermenti termofili e/o mesofili o autofermenti (ottenuti dal siero della lavorazione precedente) in quantità tali da produrre abbassamento di pH a 5,2 +/- 0,2 in tre/otto ore.

Il latte è lasciato coagulare per un periodo oscillante tra i 30 ed i 60 minuti. Quando il coagulo ha raggiunto una consistenza solida si procede, con l'ausilio di un attrezzo detto "spino", alla rottura dello stesso fino a che i grumi caseosi abbiano raggiunto la dimensione di una nocciola per il formaggio «fresco», «semistagionato» e «stagionato», e di una nocciolina o chicco di riso per il formaggio «da asserbo».

Per la preparazione del pecorino, la cagliata può essere mantenuta in ambiente caldo (processo di "cottura") a temperatura compresa tra 20°C e 40°C per un tempo che va da un minimo di 60 minuti ad un massimo di 180 minuti.

Terminata la rottura e l'eventuale "cottura", la cagliata è pressata manualmente in apposite forme cilindriche di materiale idoneo ad usi alimentari e trasferita su tavoli spersori, per favorire l'allontanamento del siero.

4.3.2 Salatura maturazione ed eventuale stagionatura.

La salatura deve essere effettuata manualmente a secco cospargendo di sale la superficie del formaggio, provvedendo a rivoltare il prodotto.

Entro i successivi 10 giorni, in base alla pezzatura, si procede ad asportare dalla superficie del formaggio il sale in eccesso mediante lavaggio con acqua delle forme. Successivamente il formaggio viene posto ad asciugare su assi di legno chiaro, preferibilmente di pioppo ed abete,

in locali freschi ad una temperatura compresa tra 6 - 16°C per un periodo corrispondente ai tempi di stagionatura indicati all'art. 2 per ciascuna tipologia di formaggio.

Durante la fase di stagionatura le forme di pecorino, con frequenza almeno settimanale, devono essere capovolte, spazzolate e lavate con acqua per eliminare la muffa eventualmente formata. Sono ammessi per il pecorino «da asserbo» trattamenti con olio di oliva o con olio addizionato a sale, cenere di leccio o di pioppo.

Per i prodotti con una stagionatura superiore ai 30 giorni, parte del processo di stagionatura può avvenire in grotte di tufo, o in fosse di argilla, o in cantine presenti nel territorio di cui all'art. 3.

Art. 5.

Legame con il territorio

5.1 Il territorio.

Situato agli estremi confini sud-orientali della Provincia di Pisa, il territorio di produzione si estende tra le valli dei fiumi Era (a Nord) e Cecina (a *Sud)*. Per la sua posizione interna ma non troppo lontana dal mare, l'areale presenta un clima sub-litoraneo con mesi autunnali e primaverili piovosi. La geologia, seppur piuttosto semplice, presenta una morfologia estremamente variegata a causa della spinta erosione meteorica unita alla prolungata attività antropica (disboscamento, pastorizia, lavori agricoli) che hanno dato luogo alla formazione di biancane (piccole cupole argillose di aspetto mammellonare), calanchi (serie di ripidissime piccole valli contigue caratterizzate da un profilo planimetrico simile a un ferro di cavallo) e balze (gigantesche voragini originate dall'azione erosiva delle acque meteoriche). In questo ambiente avviene una forte selezione della vegetazione. La morfologia tormentata, la mobilità e la scarsa permeabilità del substrato, lo scarso contenuto di materia organica, la sua ricchezza in sali e i lunghi periodi di aridità selezionano una rada vegetazione erbacea che tollera la salinità ed esprime specifici meccanismi di adattamento. La sommità dei calanchi e i crinali sono occupati da una prateria di graminacee, nelle aree con argilla affiorante domina la sulla, alla base dei calanchi piante che sopportano i ristagni d'acqua. Diffusi anche il timo e le piante che sono oggetto di brucatura, come la ginestra odorosa. Ma soprattutto vi "nasce spontaneamente in gran copia" (G. Amerighi: Il cacio pecorino, 1973) il cardo selvatico.

L'allevamento ovino ha rivestito da sempre una notevole importanza nell'economia agraria del territorio volterrano. Le condizioni pedoclimatiche dell'areale, particolarmente idonee, hanno favorito negli anni il trasferimento in loco di intere famiglie di allevatori. Questo ha comportato un progressivo aumento della consistenza del patrimonio ovino locale, dalla cui attitudine alla produzione di latte piuttosto che lana molti storici fanno derivare la rinomata esperienza degli allevatori e lo sviluppo di molte strutture idonee alla caseificazione. La tradizionale trasformazione del latte crudo direttamente in caseifici annessi alle strutture di ricovero degli animali è altresì all'origine del carattere artigianale di tale attività. Grazie all'impiego della mano d'opera locale e all'uso di tecniche costanti, si è riusciti a garantire una continuità della tradizione, con conseguente mantenimento di un'alta specializzazione inevitabilmente legata a risorse umane difficilmente reperibili in altri contesti territoriali.

5.2 Il prodotto.

Le peculiarità del "Pecorino delle Balze volterrane" nascono dal particolare metodo di produzione basato sull'impiego di caglio ricavato dai fiori della pianta di cardo, presente in abbondanza nel territorio. Questo aspetto e la specificità dei pascoli determinano differenze con gli altri formaggi ottenuti da latte ovino soprattutto sotto il profilo organolettico. In particolare, a parte la dolcezza, che è inusuale in un formaggio pecorino, sono percepibili profumi unici di erbe e fiori, le cui essenze, grazie alle ridotte temperatura di lavorazione (< 40°C), rimangono disciolte e caratterizzano il prodotto finito conferendo al formaggio gusti e profumi tipici dell'areale di produzione.

Proprio queste caratteristiche sono state alla base delle lodi che molti, da letterati a studiosi di scienze agrarie, hanno speso sul prodotto e che risalgono fino al XV secolo.

Molte sono infatti le segnalazioni sul formaggio locale ottenuto con l'impiego di caglio vegetale ritrovate in documenti che risalgono al XVIII secolo. In particolare è utile menzionare un interessante carteggio, della metà del 1700, intercorso tra Monsignor Mario Guarnacci, erudito cittadino volterrano, ed il suo maestro il filologo Anton Maria Salvini.

In alcune missive raccolte in un testo di G. Pilastri del 1926, si leggono espliciti riferimenti al "Pecorino delle Balze volterrane". Di esso si dice esplicitamente che "è migliore, per qualità, perfino dei rinomati formaggi lombardi", mentre in un sonetto si dichiara che "Ogni cacio egli cuopre oscura e atterra, E tutti i pregi in se dé caci aduna...".

Ulteriori riferimenti al "Pecorino delle balze volterrane" risalgono al XVIII secolo. In particolare si segnala l'opera del francese M. De La Lande dal titolo "Voyage in Italie" pubblicata a Parigi 1786. Nel capitolo XXIII, intermente dedicato ai formaggi italiani ("Des Fromages d'Italie"), l'autore, giunto in questa parte della Toscana, parla di «un fromage doux..., pour le quel on fait prendre le lait avec une fleur de chardon"...

Nella prima metà dell'Ottocento, il prodotto compare nei libretti di osservazioni agrarie di Ignazio Balenotti, canonico pievano del territorio, pubblicati nel citato volume di G. Amerighi. Secondo il Balenotti in Toscana sono presenti due tipologie di formaggi: "quello detto forte e che pizzica e l'altro dolce". Il secondo si ottiene "dal fiore di carciofo selvatico detto presame e conosciuto dalla più parte dei nostri contadini col vocabolo di presura".

Appare interessante infine notare che il "Pecorino delle Balze volterrane" ha sempre avuto un riconoscimento anche economico. Come si desume dal "Listino dei prezzi all'ingrosso" pubblicato dal Consiglio e Ufficio provinciale dell'economia di Pisa, nei primi anni '30 del secolo scorso questo formaggio riusciva a spuntare prezzi di vendita molto più alti degli altri (1.700 lire/q.le prodotto stagionato; 1.000 lire a q.le prodotto fresco. Il prezzo degli altri formaggi era: Stracchino, 800 L/q.le; Belpaese: 900 L/q.le; Gorgonzola prima qualità: 850 L/q.le; Parmigiano reggiano scelto: 1650 L/q.le).

5.3 Il legame fra il prodotto e il territorio.

Il clima e la conformazione geologica del territorio favoriscono lo sviluppo di essenze vegetali locali che rappresentano la principale fonte di sostentamento degli ovini al pascolo e che conferiscono aromi volatili al latte.

L'ambiente risulta determinante anche per l'ottenimento del particolare tipo di caglio derivante dal cardo selvatico presente in abbondanza nel territorio.

L'imponente fenomeno erosivo inoltre ha portato alla formazione di strutture cavernose di forme e dimensioni diverse utilizzate, nei secoli scorsi, dai contadini e dai pastori locali sia per il ricovero del bestiame che per la stagionatura dei prodotti lattiero-caseari. Qui infatti i livelli di umidità, tendenzialmente costanti, fanno si che la stagionatura del pecorino proceda gradualmente, contribuendo in tal modo a mantenere le peculiarità del prodotto.

Nella gastronomia locale il "Pecorino delle Balze Volterrane", noto per il suo sapore delicato, è estremamente ricercato rientrando in molti piatti della cucina tradizionale pisana. Numerose sono le occasioni di consumo di questo formaggio come antipasto, insieme a salumi e ortaggi sott'olio, grattugiato sui primi piatti conditi con sugo di carne o e infine, a seconda del suo periodo di stagionatura, come formaggio da tavola o da grattugia nella preparazione di minestre e paste ripiene cotte al forno (ad es. nei "ceci in magro").

Art. 6.

Controlli

I controlli sulla conformità del prodotto al disciplinare sono svolti, da una struttura di controllo, conformemente a quanto previsto dal Reg. (CE) 1151/2012. La struttura designata è Agroqualità S.r.l., viale Cesare Pavese n. 305 - 00144 Roma - Tel. 06.54228575; fax 06.54228692; posta elettronica: agroqualita@legalmail.it; agroqualita@agroqualita.it.

Art. 7.

Confezionamento ed etichettatura

Le modalità di confezionamento del prodotto all'atto dell'immissione al consumo prevedono una etichetta informativa posta su una delle due facce del prodotto.

L'etichetta reca a caratteri chiari e leggibili, oltre al logo del prodotto, al simbolo grafico comunitario e relativa menzione (in conformità alle prescrizioni della Regolamentazione comunitaria) e alle informazioni corrispondenti ai requisiti di legge, le seguenti indicazioni:

"Pecorino delle Balze Volterane"; intraducibile, seguito, per esteso o in sigla (DOP), dalla espressione traducibile "Denominazione di Origine Protetta;

la tipologia di stagionatura («fresco», «semistagionato», «stagionato» e «da asserbo») ai sensi dell'art. 2 del presente disciplinare;

il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice, stagionatrice e confezionatrice.

Il prodotto può essere venduto preincartato, ovvero confezionato sotto vuoto, intero e/o porzionato. Al fine di impedire che nella porzionatura si possa perdere l'identità del prodotto, la dicitura "Pecorino delle Balze Volterrane" deve essere riportata sull'etichetta alternata al logo del prodotto e ripetuta almeno 4 volte (a 90° di distanza l'una dall'altro).

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.

È tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore, nonché di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa vigente e che non siano in contrasto con le finalità e i contenuti del presente disciplinare.

Il logo del prodotto consiste, come da figura riportata, in una immagine di formato circolare nel cui centro compare la figura stilizzata di un carciofo selvatico (cardo) e due segni grafici curvilinei che vanno a delineare la lettera "V", le foglie del carciofo selvatico e il profilo di due colline che compaiono sullo sfondo sovrastate dal cielo. All'interno del cerchio lungo la parte superiore della circonferenza stessa compare la dicitura "Pecorino delle Balze" nel carattere tipografico Lucida Sans italic, nella parte inferiore destra sempre all'interno della circonferenza compare la dicitura "volterrane" nel carattere tipografico Lucida Sans italic.

I riferimenti colorimetrici sono i seguenti:

Circonferenza: pantone verde 3282 CVC;

Paesaggio:

cielo - sfumatura radiale di due tonalità di azzurro dal più chiaro all'interno al più scuro all'esterno;

Azzurro chiaro: pantone 573 CVC;

Azzurro scuro: pantone 643 CVC;

colline - sfumatura lineare dal giallo al verde (collina sinistra inclinazione 55°, collina destra inclinazione 125°);

Giallo: pantone 110 CVC;

Verde: pantone 375 CVC.

Carciofo selvatico (cardo):

Fiore rosa: pantone 508 CVC;

Corpo spinoso verde smeraldo: pantone 3282 CVC;

Gambo verde smeraldo: pantone 3282 CVC;

Foglie verde smeraldo: pantone 3282 CVC.

Testo verde smeraldo: pantone 3282 CVC.

Il logo tipo si potrà adattare alle varie declinazioni di utilizzo.

15A01771

DECRETO 25 febbraio 2015.

Differimento dei termini previsti dal decreto 3 febbraio 2014 e dal decreto 9 ottobre 2014 per la presentazione dei programmi annuali di produzione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

Visto il decreto ministeriale 9 agosto 2012 n. 18321, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 227 del 28 settembre 2012, contenente disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità ed in particolare l'art. 8, par. 6, che prevede che il termine di entrata in vigore del medesimo decreto possa essere modificato sentite le regioni e le province autonome;

Visto il decreto dipartimentale 27 dicembre 2012 n. 6561, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 303 del 31 dicembre 2012, contenente disposizioni transitorie al decreto ministeriale del 1° febbraio 2012 n. 2049 ed in particolare l'art. 2, paragrafo 2, che differisce la data di entrata di entrata in vigore del decreto ministeriale 9 agosto 2012 n. 18321 in materia di programmi annuali di produzione;

Visto il decreto dipartimentale del 3 febbraio 2014 n. 7869, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 35 del 12 febbraio 2014, sull'entrata in vigore delle disposizioni concernenti la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e relative modalità di presentazione;

Visto il decreto dipartimentale del 9 ottobre 2014 n. 74792, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 242 del 17 ottobre 2014, che stabilisce il differimento del termine per l'invio in formato cartaceo del Programma di produzione vegetale e zootecnica al 1° febbraio 2015, per gli operatori il cui fascicolo aziendale è stato costituito nelle regioni e province autonome che si avvalgono del SIB;

Preso atto delle richieste, pervenute da alcune amministrazioni regionali, di differimento del termine di presentazione dei programmi annuali delle preparazioni, delle Importazioni e delle produzioni d'acquacoltura nonchè di proroga dell'invio in formato cartaceo dei programmi annuali di produzione vegetale e zootecnica per le variazioni successive alla stessa presentazione, a causa di problematiche tecniche concernenti i sistemi informativi;

Considerata l'esigenza di addivenire ad una decisione condivisa, dopo aver sentito le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Decreta:

Articolo Unico

1) Il termine del 31 gennaio 2015, previsto dal decreto 3 febbraio 2014 n. 7869, per la presentazione al SIB dei programmi annuali delle preparazioni (PAP), delle importazioni (PAI) e delle produzioni d'acquacoltura (PAPA) è differito al 1° ottobre 2015;

2) Il termine del 1° febbraio 2015, previsto dal decreto 9 ottobre 2014 n. 74792, per la presentazione dei programmi annuali di produzione vegetale (PAPV) e zootecnica (PAPZ) in modalità cartacea è parimenti prorogato, per le variazioni successive alla presentazione, al 1° ottobre 2015. È fatta salva la presentazione al SIB dei suddetti programmi;

3) Gli operatori che hanno presentato la notifica informatizzata nei sistemi informativi autonomi regionali (Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria, Veneto) applicano, per la presentazione dei programmi annuali di produzione, le disposizioni adottate dalle Amministrazioni regionali medesime.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2015

Il capo dipartimento: BIANCHI

15A01768

DECRETO 26 febbraio 2015.

Proroga della pesca sperimentale dell'attività di prelievo della risorsa «*Sipunculus nudus*» – denominata «bibi» nell'ambito dei rispettivi Compartimenti marittimi di Venezia e Chioggia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto l'art. 117, comma 2, lettera *s)*, della Costituzione, il quale attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;

Visto il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni»;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante le «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il D.P.C.M. n. 105 del 27 febbraio 2013 recante le disposizioni relative all'organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 febbraio 2014 con il quale il dott. Riccardo Rigillo è stato nominato Direttore generale della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;

Visto il D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il «Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima»;

Visto il D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 153, relativo all'«Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima»;

Visto il D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 154, recante la «Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;

Visto l'art. 31 rubricato «Misure per lo sviluppo della ricerca applicata alla pesca» della legge 30 ottobre 2014 n. 161 recante le «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-*bis*»;

Visto il Reg. (CE) del Consiglio del 21 dicembre 2006, n. 1967/2006 recante le «Misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo» in modifica del Reg. (CEE) n. 2847/93 e che abroga il Reg. (CE) 1626/94;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 1995, concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi tra imprese di pesca autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi ai fini di un razionale prelievo della risorsa e di un incremento della stessa;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 515, con il quale si adotta il regolamento recante disciplina dell'attività dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1999;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 2001, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Visti i decreti ministeriali 15 gennaio 2008 e 9 aprile 2008, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 12 febbraio 2008 e n. 96 del 23 aprile 2008, recante il rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi nei Compartimenti marittimi di Chioggia e Venezia, rispettivamente ai locali CO.GE. VO.;

Visto il Reg. (CE) n. 1224/2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

Visto il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del

Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/Ce del Consiglio;

Visto il D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012, recante adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2012 concernente il rinnovo, per ulteriori cinque anni, dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi ai Consorzi di gestione già istituiti e riconosciuti ai sensi dei decreti n. 44/1995 e n. 515/1998;

Vista l'istanza in data 12 dicembre 2014, con la quale il CO.GE.VO. Venezia ed il CO.GE.VO. Chioggia, chiedono congiuntamente la proroga della sperimentazione della cattura dei «bibi» per alcune unità munite del sistema «draga idraulica» autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito dei Compartimenti marittimi di Venezia e Chioggia;

Visti i DD.MM. 20 giugno 2012, 25 luglio 2013 e 18 giugno 2014, concernente l'attività di sperimentazione della risorsa «*Sipunculus nudus*» - denominata «bibi» per gli anni 2012, 2013 e 2014;

Viste le note delle Autorità marittime di Venezia - lettera prot. n. 0003649 in data 12 febbraio 2015 - e di Chioggia - lettera prot. n. 0004529 in data 16 febbraio 2015 - che esprimono il loro parere favorevole alla richiesta di proroga della sperimentazione così come formulata;

Ritenuto che la gestione e la tutela della risorsa molluschi bivalvi sono finalizzate ad assicurare l'esercizio responsabile della pesca, volto a raggiungere un punto di equilibrio tra lo sforzo di pesca e le reali capacità produttive del mare e, pertanto, rientrano nell'ambito della più ampia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;

Tenuto conto che l'affidamento ai consorzi di gestione della pesca dei molluschi bivalvi ha, quale obiettivo primario, l'incremento e la tutela dei molluschi medesimi attraverso concrete iniziative per la salvaguardia di tale risorsa;

Considerato che la proposta per la cattura dei «bibi», consente ai CO.GE.VO. di Venezia e Chioggia di perseguire le proprie finalità che tendono, come è noto, ad intraprendere idonee misure di gestione atte ad assicurare l'esercizio responsabile dell'attività di prelievo, volto al raggiungimento di un più vicino equilibrio tra lo sforzo di pesca e le reali capacità produttive del mare;

Considerato altresì che la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito dei Compartimenti marittimi di Venezia e Chioggia così come affidata ai locali CO.GE.VO., da ultimo con D.M. 15.1.2008 a Chioggia e con D.M. 9.4.2008 a Venezia - in corso di rinnovo per entrambi i Consorzi - ha prodotto effetti sostanzialmente positivi sulla corretta gestione di tale risorsa;

Considerato, altresì, che permane l'esigenza di adottare misure idonee a garantire un corretto equilibrio tra capacità di prelievo e quantità di risorse disponibili;

Esaminata la comunicazione scientifica della dott.ssa Donatella Del Piero del Dipartimento di scienze della vita dell'Università di Trieste che, con nota in data 21 gennaio 2015, esprime sostanzialmente parere favorevole in merito all'ipotesi di proroga della sperimentazione, così come proposta dai CO.GE.VO. interessati;

Decreta:

Art. 1.

1. È consentita l'attività di prelievo della risorsa «*Sipunculus nudus*» - denominata «bibi» - in alternativa ai molluschi bivalvi, a complessive n. 20 imbarcazioni, di cui n. 10 individuate dal CO.GE.VO. Venezia e n. 10 individuate dal CO.GE.VO. di Chioggia, abilitate alla pesca dei molluschi bivalvi con il sistema draga idraulica, così come identificato nella denominazione degli attrezzi di pesca - ai sensi dell'art. 2 D.M. 26.1.2012 -, in «Draghe meccaniche comprese le turbosoffianti» (HMD), in via sperimentale, a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, nell'ambito dei rispettivi Compartimenti marittimi (Venezia e Chioggia).

2. Ciascuna imbarcazione può catturare un quantitativo di «bibi» non superiore a 100 kg giornalieri. Le unità dedite al prelievo della suddetta risorsa sono vincolate ai medesimi limiti spaziali e temporali cui sono sottoposte le unità dedite alla cattura dei molluschi bivalvi, ivi comprese la distanza dalla costa ed i punti di sbarco.

3. I titolari delle imprese autorizzate all'attività di cattura dei «bibi» sono obbligati alla tenuta di un quaderno debitamente numerato, timbrato e siglato dalla Capitaneria di Porto di appartenenza dove devono essere annotate le giornate di pesca, le zone di cattura, i quantitativi prelevati nonché l'indicazione della lunghezza media della specie in questione.

Art. 2.

1. Il dipartimento di Scienze della vita dell'Università di Trieste è incaricato di eseguire un monitoraggio sulla disponibilità della risorsa in questione con cadenza quindicinale. All'esito di tale monitoraggio ed in relazione ai dati che emergeranno, sarà oggetto di valutazione l'eventuale prosieguo dell'attività di prelievo dei «bibi».

2. Entro il 30 novembre 2015, il suddetto dipartimento dovrà trasmettere una dettagliata relazione sull'andamento delle catture, sulle dinamiche di reclutamento, sui periodi di fermo dell'attività di prelievo della risorsa in questione nonché una definizione dei quantitativi massimi pescabili utili per consentire a questo Ministero di adottare in via definitiva idonee misure di gestione, atte ad assicurare l'esercizio responsabile dell'attività di prelievo ed il corretto equilibrio tra sforzo di pesca ed attività produttive.

Il presente decreto, pubblicato mediante affissione presso l'albo delle Capitanerie di Porto di Venezia e Chioggia è divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, entra in vigore in data odierna ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2015

Il direttore generale: RIGILLO

15A01751

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 16 gennaio 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Natura E' - società agricola cooperativa», in Cerea e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa "NATURA E' - SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA";

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 700.884,00, si riscontra una massa debitoria di € 1.067.990,00 ed un patrimonio netto negativo di € -384.803,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto che il legale rappresentante della suddetta società ha formalizzato la propria rinuncia alle controdeduzioni da produrre e che nulla osta all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "NATURA E' - SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA", con sede in Cerea (VR) (codice fiscale 03533660233) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Renato Martinelli, nato a San Bonifacio (VR) il 20 dicembre 1969, e domiciliato in Cologna Veneta, via Ponte Catullo, n. 11.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 gennaio 2015

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A01651

DECRETO 20 gennaio 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «L'Alternativa società cooperativa sociale», in Crema e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione ministeriale conclusa in data 4 marzo 2014, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «L'Alternativa società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro

delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 27 marzo 2014 é stato comunicato, ai sensi dell' art. 7 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «L'Alternativa società cooperativa sociale», con sede in Crema (CR) (codice fiscale 01075290195) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultati dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Jacopo Marzetti, nato il 14 maggio 1982 e domiciliato in Roma, viale Parioli, 97.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 gennaio 2015

Il Ministro: GUIDI

15A01649

DECRETO 26 gennaio 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «VEA società cooperativa», in Figline Vegliaturo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa "VEA SOCIETA' COOPERATIVA";

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2011, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 88.042,00, si riscontra una massa debitoria di € 103.705,00 ed un patrimonio netto negativo di € 15.882,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "VEA SOCIETA' COOPERATIVA", con sede in Figline Vegliaturo (CS) (codice fiscale 02946860786) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c..

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Femando Caidiero, nato a Catanzaro il 23 giugno 1968 e domiciliato in Cetraro Marina (CS), Via F. Pirrino n. 37.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 gennaio 2015

Il Ministro: GUIDI

15A01763

DECRETO 3 febbraio 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Elbas società cooperativa a r.l. in liquidazione», in San Giovanni Lupatoto e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del legale rappresentante dalle quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Elbas società cooperativa a r.l. in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla relazione presentata con la suddetta istanza, dalla quale si evince che l'ultima situazione patrimoniale aggiornata al 30 novembre 2014, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di € 14.113,00, si riscontra una massa debitoria a breve di 39.281,00 ed un patrimonio netto negativo di € 185.120,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Elbas società cooperativa a r.l. in liuquidazione», con sede in San Giovanni Lupatoto (VR) località Forte Garofolo (codice fiscale 02688300231) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultati dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Patrizia Perrino, nata a Palermo il 10 febbraio 1964, e domiciliata in Verona, corso Porta *Nova* n. 11.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 febbraio 2015

Il Ministro: GUIDI

15A01650

DECRETO 10 febbraio 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale integrata Alfa - Società cooperativa sociale», in Velletri e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa "COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA ALFA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE";

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 208.395,00, si è riscontrata una massa debitoria pari ad € 253.012,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € - 139.776,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA ALFA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", con sede in Velletri (RM) (codice fiscale 05065851007) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Micaela Porceddu nata a Roma il 7 gennaio 1969, e ivi domiciliata in Via Monte Altissimo n. 28/30.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 febbraio 2015

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A01761

DECRETO 10 febbraio 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Citycoop - Società cooperativa», in Ancona e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società "CITYCOOP - SOCIETA' COOPERATIVA" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla sopra citata revisione, dalla quale si evince che l'ultima situazione patrimoniale al 30 giugno 2014, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di 548.220,00, si riscontra una massa debitoria di € 2.090.779,00 ed un patrimonio netto negativo di € -1.542.559,00;

Considerato che é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato di rinunciare a formulare osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "CITYCOOP - SOCIETA' COOPERATIVA", con sede in Ancona (codice fiscale 01218850426) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Piero Cimarelli, nato a Pesaro il 27 gennaio 1954 (CMRPRI54A27G479G), ivi domiciliato in via Saffi, n. 6.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 febbraio 2015

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A01762

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 10 novembre 2014.

Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2007-2013 - Assegnazione di risorse per il finanziamento di iniziative connesse alla realizzazione di Expo 2015. (Delibera n. 49/2014).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate, coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui al citato art. 61;

Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante la delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione e, in particolare, l'art. 16 che, in relazione agli interventi di cui all'art. 119 della Costituzione, diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, a rimuovere gli squilibri economici e sociali e a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, ne prevede l'attuazione attraverso interventi speciali organizzati in piani organici finanziati con risorse pluriennali;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, della legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri la gestione del FAS, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, emanato in attuazione dell'art. 16 della richiamata legge delega n. 42/2009 e in particolare l'art. 4 del medesimo decreto legislativo, il quale dispone che il FAS di cui all'art. 61 della legge n. 289/2002 assuma la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 28 maggio 2014), con il quale è stata conferita al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Segretario del Consiglio dei ministri, la delega ad esercitare le funzioni di cui al richiamato art. 7 della legge n. 122/2010 relative, tra l'altro, alla gestione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC);

Viste le proprie delibere 3 agosto 2011, n. 62 (*Gazzetta Ufficiale* n. 304/2011), 30 settembre 2011, n. 78 (*Gazzetta Ufficiale* n. 17/2012) e 20 gennaio 2012, n. 7 (*Gazzetta Ufficiale* n. 95/2012), con le quali sono state disposte assegnazioni di risorse del FSC 2007-2013, per interventi di rilevanza strategica, rispettivamente nei settori delle infrastrutture e dell'innovazione, ricerca e competitività;

Viste la propria delibera 30 aprile 2012, n. 60 (*Gazzetta Ufficiale* n. 160/2012) recante assegnazione di risorse FSC 2007-2013 a favore di interventi di rilevanza strategica regionale nel Mezzogiorno concernenti rispettivamente i settori ambientali della depurazione delle acque e delle bonifiche di discariche, che prevede tra l'altro la data del 30 giugno 2013 quale termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV);

Vista inoltre la propria delibera 3 agosto 2012, n. 87 (*Gazzetta Ufficiale* n. 256/2012), recante la programmazione regionale delle residue risorse del FSC 2007-2013 a favore del settore ambientale per la manutenzione straordinaria del territorio, che al punto 4 stabilisce la data del 31 dicembre 2013 quale termine per l'assunzione delle OGV da parte delle Amministrazioni destinatarie delle assegnazioni;

Vista la successiva delibera 8 marzo 2013, n. 14 (*Gazzetta Ufficiale* n. 140/2013), che al punto 2 estende, tra l'altro, la proroga al 31 dicembre 2013 del termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti anche delibere nn. 62, 78/2011 e n. 7/2012 sopra richiamate, uniformandolo in tal modo al termine già previsto dalla delibera n. 87/2012 (manutenzione straordinaria del territorio);

Vista la propria delibera 17 dicembre 2013, n. 94 (*Gazzetta Ufficiale* n. 75/ 2014), concernente il FSC 2007-2013 e in particolare la proroga al 30 giugno 2014 del termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti con riferimento alle assegnazioni a favore delle Regioni meridionali disposte da questo Comitato con le delibere n. 62/2011, n. 78/2011, n. 7/2012, n. 60/2012 e n. 87/2012;

Vista la propria delibera 30 giugno 2014, n. 21 (*Gazzetta Ufficiale* n. 256/ 2014), che ha preso atto degli esiti della ricognizione svolta dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS) presso le Regioni meridionali in attuazione della richiamata delibera n. 94/2013, con riferimento alle OGV assunte a valere sulle assegnazioni disposte da questo Comitato, a favore delle medesi-

me Regioni, ed ha disposto, a valere sulle risorse oggetto di definanziamento, nuove assegnazioni, determinando una disponibilità residua di risorse da programmare pari a 182,625 milioni di euro;

Vista la nota n. 2209, del 17 giugno 2014, trasmessa dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, delegato alla coesione territoriale e l'allegata nota informativa predisposta dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica concernente l'assegnazione di risorse pari a 21,3 milioni di euro, a carico del FSC 2007-2013, per il finanziamento di iniziative, a cura di Amministrazioni centrali e regionali, connesse alla realizzazione di Expo 2015;

Considerato che nel corso della riunione preparatoria del 25 giugno u.s. il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha illustrato una richiesta per il finanziamento di una specifica iniziativa di competenza nell'ambito delle risorse da assegnare con la proposta in esame, richiesta successivamente formalizzata con nota n. 1393 del 30 giugno 2014;

Considerato inoltre che la citata proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri concernente l'assegnazione di 21,3 milioni di euro per il finanziamento di iniziative connesse alla realizzazione di Expo 2015 è stata esaminata da questo Comitato nella seduta del 30 giugno 2014 e in tale sede rinviata per successivi approfondimenti;

Vista la nota n. 4461 del 16 ottobre u.s. del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega alla coesione territoriale con la quale è stata trasmessa, per l'iscrizione all'ordine del giorno di questo Comitato, la proposta aggiornata con allegata la nota informativa predisposta dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica riformulata tenendo conto degli approfondimenti svolti in linea con quanto emerso nella citata seduta del Comitato del 30 giugno u. s.;

Considerato che la proposta aggiornata sottoposta all'odierno esame di questo Comitato è corredata delle schede di dettaglio dei singoli progetti proposti, acquisite agli atti della presente seduta di questo Comitato e tiene conto della citata richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, prevedendo altresì che le Amministrazioni centrali provvedano al coordinamento dei loro progetti per consentire una sensibile riduzione delle somme inizialmente previste per le azioni di sistema;

Considerato inoltre che l'evento Expo 2015 rappresenta anche una grande opportunità per inaugurare una nuova stagione di crescita per l'Italia a partire dal suo settore agroalimentare, in una dimensione innovativa che passa attraverso la valorizzazione della centralità del territorio e della sua relazione con la cultura e la qualità della vita;

Considerato pertanto che il contributo delle risorse per la coesione territoriale è volto a perseguire obiettivi di sviluppo nel quadro dell'attenzione internazionale riservata all'evento, avendo la proposta ad oggetto la partecipazione alla realizzazione dell'iniziativa n. 24 di Agenda Italia «Da Expo ai Territori», attraverso progetti di valorizzazione del territorio, facenti capo a diverse Amministrazioni, ricollegabili ad un tema unico;

Tenuto conto che i temi toccati dalle iniziative proposte riguardano i territori, i musei e la civiltà della tavola, la scuola, itinerari promozionali, la tutela della biodiversità e la produzione di qualità di cibi italiani, l'alimentazione e lo sport, azioni di supporto e campagne di comunicazione;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la odierna nota n. 4749-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, recante le osservazioni e le prescrizioni da recepire nella presente delibera;

Su proposta del competente Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega alla coesione territoriale;

Delibera:

A valere sulle residue risorse del FSC 2007-2013 di cui alla delibera 21/2014, vengono assegnati 21,3 milioni di euro per il finanziamento di iniziative connesse alla realizzazione di Expo 2015, volte a favorire la coesione territoriale.

Le iniziative oggetto di finanziamento concorrono alla realizzazione dell'iniziativa n. 24 di Agenda Italia «da Expo ai territori», attraverso i seguenti progetti di valorizzazione del territorio, facenti capo a diverse amministrazioni:

1. «Expo nei territori». Amministrazione: Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS). Finanziamento FSC pari a 7,5 milioni di euro, sui quali saranno operati trasferimenti diretti alle Regioni e alle Provincie autonome di riferimento (300.000 euro per 25 siti individuati: 2 siti, in ciascuna delle 4 Regioni del Mezzogiorno convergenza e nella Regione Lombardia; 1 sito, in ciascuna delle altre Regioni) per lo sviluppo e la crescita dei territori basati sulla valorizzazione delle loro risorse;

2. «I territori nell'Expo». Amministrazione: Ministero politiche agricole e forestali (MPAAF). Finanziamento FSC pari a 6,3 milioni di euro (300.000 euro per ciascuna Regione e Provincia autonoma) finalizzati a consentire a tali Amministrazioni di incrementare gli spazi e gli strumenti di comunicazione elaborati, gestiti e coordinati da Padiglione Italia;

3. «I Musei italiani per Expo: la civiltà della tavola». Amministrazione: Ministero beni e attività culturali e turismo (MIBACT). Finanziamento pari a 1,35 milioni di euro per l'apertura straordinaria dei luoghi della cultura del MIBACT insistenti sul territorio individuato da ogni Regione per l'iniziativa «dall'Expo ai territori», l'organizzazione e realizzazione in ogni Regione di almeno un evento legato al tema del cibo e alle sue componenti culturali che coniughi le culture della pratica alimentare alle bellezze artistiche del territorio, la progettazione e realizzazione di un prodotto multimediale che illustri il nostro Paese attraverso il racconto del paesaggio, dei beni architettonici, archeologici, artistici, delle tradizioni popolari, del cinema e dello spettacolo con approfondimenti

sull'arte e sull'architettura contemporanea; la realizzazione di un Geoportale dedicato al cibo, interoperabile con altri geoportali e banche dati del MiBACT, attraverso la collaborazione dell'Università di scienze gastronomiche di Pollenzo);

4. «La scuola italiana per EXPO». Amministrazione: Ministero istruzione università e ricerca (MIUR). Finanziamento FSC pari a 1,35 milioni di euro per la partecipazione del sistema scolastico secondario nazionale al progetto «Expo e i Territori»;

5. «Expo 2015 e i territori italiani». Amministrazione: Ministero affari esteri (MAE). Finanziamento FSC pari a 0,3 milioni di euro per iniziative reputate utili a diffondere gli «Itinerari» individuati presso la più vasta platea mondiale di potenziali visitatori dei territori, con il coinvolgimento degli operatori del settore e la messa a disposizione della propria rete istituzionale da parte del Ministero proponente;

6. «Dalla tutela della biodiversità le produzioni di qualità dei cibi italiani». Amministrazione: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM). Finanziamento FSC pari a 1 milione di euro per allestimento di percorsi specifici nei parchi nazionali e nelle aree marine protette insistenti sui territori individuati da ogni regione per l'iniziativa «dall'Expo ai territori»;

7. «Alimentazione e sport, un gioco di squadra». Amministrazione: CONI, in collaborazione con il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri e con l'ANCI. Finanziamento FSC pari a 1,8 milioni di euro finalizzato a sviluppare un progetto integrato di natura «educational» per fare informazione e promozione sul tema «sport e alimentazione» e ricollegare il valore dell'attività fisica e della pratica sportiva con alcune delle principali aree tematiche di Expo 2015.

Per accompagnare e rafforzare lo sviluppo di tali progetti, sono altresì finanziate le seguenti azioni di sistema e assistenza tecnica:

8. «Azioni di supporto per l'attuazione dell'accordo di programma quadro». Amministrazione: Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS). Finanziamento FSC pari a 1,2 milioni di euro per misure e azioni di supporto funzionali a garantire l'effettiva ed efficace attuazione degli interventi sopra citati, che saranno oggetto di apposito Accordo di programma quadro (APQ). A tal fine, il DPS potrà avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A — INVITALIA, nell'ambito degli indirizzi forniti dal DPS e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, in coerenza con le azioni di sistema di cui al punto 12 della delibera n. 62/2011 richiamata in premessa;

9. «Coordinamento e realizzazione di una campagna di animazione territoriale e comunicazione». Amministrazione: PCM. Finanziamento FSC pari a 0,5 milioni di euro per il coordinamento generale del Tavolo inter-istituzionale al fine di garantire maggiore efficacia dell'azione amministrativa, sotto la direzione della Presidenza del Consiglio, tenuto conto della pluralità dei soggetti istituzionali coinvolti. La proposta prevede inoltre di realizzare una campagna di animazione territoriale e comunicazione da svolgersi nei territori attraverso una serie di incontri, sia di carattere seminariale che convegnistici, con i principali attori coinvolti nelle singole Regioni (Comuni, Uffici Scolastici Regionali e scuole del territorio, associazioni datoriali rappresentative dei segmenti produttivi interessati, sistema Camerale ecc.).

Modalità attuative.

L'attuazione delle iniziative avverrà attraverso la stipula di appositi Accordi di programma quadro interregionali, volti a definire il contenuto puntuale delle iniziative di titolarità, gli impegni reciproci, la tempistica e le specifiche responsabilità attuative.

Laddove ciò sia applicabile in relazione alla natura del progetto, gli accordi di programma prevenderanno il trasferimento delle risorse dalle Amministrazioni centrali competenti alle Regioni interessate.

Le risorse saranno trasferite alle Amministrazioni di riferimento in due quote, ciascuna del 50 per cento: la prima, a titolo di acconto, su semplice richiesta; la seconda, a seguito della certificazione da parte del richiedente di aver sostenuto una spesa pari ad almeno il 75 per cento dell'importo corrispondente alla prima quota.

Roma, 10 novembre 2014

Il Presidente: RENZI

Il Segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 2015
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne - Prev. n. 368

15A01749

DELIBERA 10 novembre 2014.

Assegnazione di risorse per lo sviluppo delle attività di smantellamento, manutenzione, restauro e trasformazione di imbarcazioni, nell'ambito dell'Accordo di Programma per la disciplina degli interventi per la riqualificazione e la riconversione del Polo industriale di Piombino. (Delibera n. 46/2014).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge n. 181 del 15 maggio 1989, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 120 del 1° aprile 1989, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia;

Visto il decreto legislativo del 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, il quale, tra l'altro, dispone che il FAS di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003) assume la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC);

Visto il decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012, recante «misure urgenti per la crescita del Paese» e in particolare l'art. 27 concernente il riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 31 gennaio 2013, di attuazione dell'art. 27, comma 8, del suddetto decreto-legge n. 83/2012 che detta i criteri per la individuazione delle situazioni di crisi industriali e per la definizione di progetti di riconversione industriale e, a tal fine definisce, in particolare, le modalità di adozione di progetti di riconversione e riqualificazione (PRRI) mediante appositi Accordi di programma che disciplinano gli interventi agevolativi, l'attività integrata e coordinata delle Amministrazioni centrali, della Regione, degli Enti locali e dei soggetti pubblici e privati, nonché le modalità di esecuzione degli interventi e la verifica dello stato di attuazione e del rispetto delle condizioni fissate;

Visto il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, recante tra l'altro le disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino;

Visto in particolare l'art. 1 del suddetto decreto, con il quale, tra l'altro, viene riconosciuta l'area industriale di Piombino quale area in situazione di crisi industriale complessa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 27 del decreto-legge n. 83/2012, nonché viene individuato, nella persona del Presidente della Regione Toscana, il Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi e viene altresì prevista la stipula di apposito Accordo di programma quadro quale strumento per assicurare l'attuazione degli interventi e l'individuazione delle relative risorse finanziarie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 giugno 2013, con cui, ai sensi del citato art. 1 del decreto-legge n. 43/2013, il Presidente della Regione Toscana è stato nominato Commissario straordinario per lo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione degli interventi di implementazione infrastrutturale del Porto di Piombino, per il mantenimento e potenziamento dei livelli occupazionali dell'area siderurgica del Comune medesimo e per superare le gravi situazioni di criticità ambientale dell'area, al fine di garantirne lo sviluppo sostenibile;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e in particolare il comma 1 che ha sostituito l'art. 252-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006 recante disposizioni in materia di «Siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 19 novembre 2013, di attuazione dell'art. 27, comma 8, del citato decreto n. 83/2012, che detta i criteri per la disciplina degli interventi per le politiche attive del lavoro per le situazioni di crisi industriale complessa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 28 maggio 2014), con il quale è stata conferita al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Segretario del Consiglio dei ministri, la delega ad esercitare le funzioni di cui all'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relative tra l'altro alla gestione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC);

Visto l'Accordo di Programma (AP) «Disciplina degli interventi per la riqualificazione e la riconversione del polo industriale di Piombino», sottoscritto in data 24 aprile 2014 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, i Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, l'Agenzia del demanio, la Regione Toscana, la Provincia di Livorno, il Comune di Piombino, l'Autorità Portuale di Piombino, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., registrato alla Corte dei conti in data 29 luglio 2014, protocollo n. 2994, ed avente ad oggetto la definizione di una complessiva ed unitaria manovra di intervento sull'area di crisi industriale complessa di Piombino tramite l'attuazione di un Progetto di messa in sicurezza, riconversione e riqualificazione dell'area industriale medesima;

Considerato che tale Accordo è articolato in tre ASSI di intervento, il secondo dei quali, «ASSE II - Intervento di riconversione e riqualificazione produttiva dell'area di crisi industriale complessa di Piombino», prevede la «Azione 2 - Potenziamento produttivo delle attività industriali portuali volte allo smantellamento, alle manutenzioni e refitting navale»;

Considerato in particolare che nelle premesse del citato Accordo viene indicato che una delle potenziali direttrici di reindustrializzazione dell'area è costituita dal potenziamento delle attività portuali attraverso la creazione delle condizioni per l'avvio delle previste attività di smantellamento, di manutenzioni e refitting navale;

Considerato che alla nota della Regione Toscana n. AOOGRT-0210077 del 27 agosto 2014 indirizzata anche al Segretario del CIPE, è allegata, tra l'altro, la nota informativa predisposta dall'Autorità portuale di Piombino, nella quale sono indicati gli interventi da realizzare con risorse pubbliche al fine di assicurare la condizione minima efficiente per la costruzione della piattaforma dedicata alle attività di smantellamento, manutenzione e refitting navale, tra i quali la costruzione del banchinamento alla radice della banchina Est del molo di sottoflutto, il prolungamento del molo di sottoflutto a protezione dello specchio acqueo e la re-

alizzazione degli impianti e delle operazioni che assicurino la funzionalità dell'infrastruttura di base propedeutica all'attuazione della piattaforma;

Tenuto conto che la realizzazione dei suddetti interventi costituisce un effetto di incentivazione all'afflusso di risorse private, consentendo all'Amministrazione pubblica di intraprendere un progetto di investimento che, in assenza del sostegno pubblico, non sarebbe stato possibile realizzare con le sole forze di mercato;

Vista la propria delibera del 30 giugno 2014, n. 21 (*Gazzetta Ufficiale* n. 220/2014) con la quale sono state riprogrammate le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 in base agli esiti della ricognizione di cui alla delibera di questo Comitato del 17 dicembre 2013, n. 94 (*Gazzetta Ufficiale* n. 75/2014);

Vista la proposta n. 3353 del 7 agosto 2014 del competente Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alla coesione territoriale, corredata dalla nota informativa per il CIPE predisposta dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica e (DPS) concernente il finanziamento del richiamato Accordo di programma per lo sviluppo delle attività di smantellamento, manutenzione, restauro e trasformazione di imbarcazioni;

Considerato in particolare che nella richiamata nota informativa il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica ha indicato in 20.000.000 di euro il fabbisogno finanziario per lo sviluppo delle attività soprarichiamate, a valere sulle risorse residue rinvenienti dalla ricognizione del Fondo sviluppo e coesione 2007-2013 di cui alla delibera CIPE n. 21 del 30 giugno 2014;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62) ed in particolare dell'esigenza, emersa in sede di riunioni preparatorie del Comitato dell'8 agosto e 17 ottobre 2014, di dover disporre l'assegnazione della somma di 20.000.000 di euro in favore della Regione Toscana, onde evitare un impatto negativo sull'indebitamento netto nazionale trattandosi di risorse della programmazione regionale;

Vista la nota della Regione Toscana n. AOOO-GRT/262178/ A. 030.110 del 24 ottobre 2014, con la quale il Presidente esprime il formale assenso all'assegnazione dell'importo di 20.000.000 di euro alla Regione medesima, per il finanziamento degli interventi di sviluppo delle attività di smantellamento, manutenzione, restauro e trasformazione di imbarcazioni, nell'ambito di quanto previsto dall'Accordo di programma citato, con decorrenza dal gennaio 2015 per evitare effetti negativi sul patto di stabilità interno per l'anno 2014;

Vista l'odierna nota n. 4749, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della presente seduta del Comitato, contenente le osservazioni e le prescrizioni da recepire nella presente delibera;

Sulla proposta del competente Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega alla coesione territoriale;

Delibera:

1. Assegnazione delle risorse.

Con la presente delibera è assegnato alla Regione Toscana l'importo di 20.000.000 di euro, a valere sulle residue risorse del Fondo sviluppo e coesione 2007-2013 di cui alla delibera di questo Comitato n. 21/2014 richiamata in premessa, destinato al finanziamento di interventi volti a realizzare le condizioni per l'avvio delle attività di smantellamento delle navi, di manutenzione e di refitting navale, tra cui la costruzione del banchinamento alla radice della banchina Est del molo di sottoflutto, il prolungamento del molo di sottoflutto a protezione dello specchio acqueo e la realizzazione degli impianti e delle operazioni volte ad assicurare la funzionalità dell'infrastruttura di base propedeutica all'attuazione della piattaforma;

2. Modalità di attuazione.

2.1 Le suddette risorse saranno messe a disposizione della Regione Toscana che in merito, ha espresso il suo formale assenso con lettera del Presidente pervenuta in data 24 ottobre 2014 di cui alle premesse.

La stessa Regione provvederà successivamente a trasferire le dette risorse all'Autorità portuale di Piombino, in qualità di stazione appaltante della gara pubblica per la realizzazione degli interventi di cui al punto 1 della presente delibera;

2.2 La Regione Toscana, destinataria della presente assegnazione di 20.000.000 di euro provvederà alla relativa notifica alla Commissione europea per le verifiche di compatibilità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato. Conseguentemente l'effettiva erogazione delle risorse resta subordinata all'esito favorevole della detta procedura di notifica.

3. Norme finali.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera si applicano le disposizioni normative e le procedure vigenti nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Roma, 10 novembre 2014

Il Presidente: RENZI

Il Segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 2015
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev. n. 369

15A01750

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Determinazioni conclusive delle Conferenze dei servizi di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, per l'approvazione dell'intervento di copertura dei due parchi primari (Minerale e Fossile) dello stabilimento siderurgico della Società ILVA S.p.A., ubicato nei comuni di Taranto e Statte.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n.000031 del 24.02.2015, si è provveduto all'emanazione delle determinazioni conclusive delle Conferenze dei Servizi di cui all'art. 1, comma 9, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61 convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2013, n. 89 per l'approvazione dell'intervento di copertura dei due parchi primari (Minerale e Fossile) dello stabilimento siderurgico della Società ILVA S.p.A., ubicato nei comuni di Taranto e Statte, identificata dal codice fiscale 11435690158 con sede legale in viale Certosa, 249 - 20151 Milano.

Copia del provvedimento e della relativa documentazione progettuale è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Via C. Colombo 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

15A01760

Esclusione dalla procedura di VIA del progetto «Potenziamento infrastrutturale Orte - Falconara. Nuova S.S.E. Albacina. Progetto definitivo realizzazione allaccio AT alla linea primaria RFI 132 kV Genga - Fossato Dispari» presentato da Italferr S.p.A.

Con d.d. n. DVA-2015-5172 del 24 febbraio 2015, si determina:

1. l'esclusione dalla procedura di VIA del progetto "Potenziamento infrastrutturale Orte - Falconara. Nuova S.S.E. Albacina. Progetto definitivo realizzazione allaccio AT alla linea primaria RFI 132 kV Genga - Fossato Dispari" presentato da Italferr S.p.A., fatti salvi i pareri, nulla osta e approvazioni delle autorità competenti per la realizzazione delle opere.

2. il presente provvedimento è reso disponibile, unitamente al parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS, sul sito Web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'avviso in *Gazzetta Ufficiale*.

15A01767

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Approvazione della modifica all'articolo 10, dello statuto dell'Ente nazionale Risi di Milano, riguardante la composizione del Collegio dei revisori dei conti.

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze del 25 febbraio 2015, è approvata, la modifica all'art. 10 dello statuto dell'Ente nazionale risi, con sede in Milano.

Per la consultazione del testo integrale della modifiche statutarie si rinvia al sito internet: www.enterisi.it

15A01764

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-058) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00